REGOLE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLE RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Aggiornata nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo del 21/10/2024

Versione 16.0

Approvato in prima istanza dal Consiglio di Amministrazione in data 6/03/2008

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3
2. OBIETTIVI 3
2.1 Definizioni 5
2.2 Processo operativo 6
3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO 6
3.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse 6
4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 7
4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate 7
4.2 Presidi organizzativi 9
4.3 Presidi procedurali 10
4.4 Presidi di controllo 11
5. REGISTRO DEI CONFLITTI 11
6. REVISIONE DELLE REGOLE AZIENDALI SUI CONFLITTI DI INTERESSI 12
Allegato 1: Mappatura dei conflitti di interesse del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna (a cura della Funzione Compliance) 13

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito il quadro normativo esterno a cui la Banca si conforma in materia di gestione dei conflitti di interesse:

- Decreto Legislativo del 24 febbraio n.58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – "TUF")
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018
- Direttiva 2014/65/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID II")
- Regolamento Delegato UE 2017/565, che integra la MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento
- Direttiva UE 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (*Insurance Distribution Directive* - "IDD")

2. OBIETTIVI

In linea con quanto previsto dal Regolamento Delegato UE 2017/565 e dalla Direttiva IDD, il Gruppo La Cassa di Ravenna (il "**Gruppo**") si è dotato di regole che disciplinano le procedure adottate dalle Banche che ne fanno parte (ciascuna anche la "**Banca**") per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse che, compresi quelli derivanti dai rapporti di Gruppo, che potrebbero insorgere con la Clientela al momento della prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori ovvero di una combinazione di tali servizi, nonché dell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi ovvero di altre fattispecie per cui le normative di settore prevedano esplicitamente la gestione dei conflitti d'interesse. Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare l'approccio adottato dal Gruppo in relazione alla gestione di tali potenziali conflitti di interesse che possono insorgere tra il Gruppo e i suoi Clienti.
La disciplina di recepimento e di attuazione della MiFID II riconosce che, a causa dell'intensificarsi delle attività degli Intermediari che prestano alla Clientela una pluralità di servizi di investimento, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e potrebbe rivelarsi difficile espungerle a priori. La Direttiva IDD detta disposizioni specifiche relative allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa al fine di garantire elevati livelli di tutela dei clienti nell'ambito di tale attività.
Gli Intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei propri clienti, anche in considerazione dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi, sistemi e controlli interni nonché delle preferenze di sostenibilità eventualmente espresse dal cliente.

Gli Intermediari sono tenuti ad elaborare, applicare e mantenere regole aziendali di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).
Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone le regole cui il Gruppo si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.
Il Gruppo, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, opera per ridurre quanto più possibile gli stessi; qualora le misure adottate risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, il Gruppo ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.
Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o accessori, incluso il servizio di Gestione di portafogli (la gestione di valori mobiliari/fondi nell'ambito di un mandato conferito dai clienti), viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal Legislatore comunitario e nazionale.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse individuati, il Gruppo adotta - nel più breve tempo possibile - misure organizzative idonee ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti[1].

Con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, fra cui rientra l'attività di consulenza in materia di investimenti non indipendente e il collocamento di quote/azioni di OICR, la normativa di riferimento[2] prevede che il Gruppo:

1. elabori per iscritto, applichi e mantenga un'efficace regola di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività (art. 34, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017);
2. fornisca al cliente, prima di agire per suo conto, su supporto durevole e con sufficiente dettaglio le informazioni relative alla natura e/o alle fonti dei conflitti di interesse qualora le misure organizzative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato (art. 21, comma 1-bis, lettera c), del TUF articolo 92, comma 2 del Regolamento Intermediari)[3];
3. svolga una gestione indipendente, sana e prudente (ai sensi dell'art. 21. Comma 1-bis, lettera d), del TUF;
4. tenga ed aggiorni regolarmente un registro (il "**Registro**") nel quale sono riportati le tipologie di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo riceve almeno annualmente, relazioni scritte su tali situazioni (art. 35 del Regolamento Delegato 565/2017) da parte della funzione Compliance di Gruppo;
5. fornisca ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, tra le informazioni generali, una descrizione, anche in forma sintetica, delle regole seguite dalla Banca in materia di conflitti di interesse, nonché, ogniqualvolta il cliente lo richieda, ulteriori maggiori dettagli in merito (ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento Delegato 565/2017).[4]

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 indica come nell''individuazione delle fattispecie di conflitto di interessi, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, debba porsi attenzione anche alle preferenze di sostenibilità della clientela[5].
Al fine di adempiere ai citati obblighi normativi, il Gruppo:

- ha assegnato alla Funzione di Compliance di Gruppo, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati, sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture aziendali preposte all'erogazione dei servizi di investimento, alla gestione dei sistemi informativi aziendali o in possesso di informazioni in merito all'esistenza di situazioni di conflitti potenzialmente lesive degli interessi dei clienti, l'individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi ivi compresi quelli suscettibili di scaturire alle preferenze di sostenibilità (anche preferenze "ESG") espresse dai clienti;

[1] Cfr. articolo 21, comma 1-bis, lettera b), del TUF e articolo 92 comma 1 del Regolamento Intermediari.
[2] Regolamento Intermediari, Capo III "Ricerca in materia di investimenti". La Banca attualmente non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti pertanto non si applicano le disposizioni di cui al Capo III, Titolo V 3, Titolo II, del citato regolamento.
[3] Allo stato, tali relazioni sono periodicamente fornite della Funzione Compliance di Gruppo.
[4] Documento consegnato al potenziale cliente in occasione del primo contatto con la Banca.
[5] Per "preferenze di sostenibilità" si intende a scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari: a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.

- ha istituito, affidandone alla Funzione Compliance di Gruppo, con la collaborazione delle predette strutture aziendali, la gestione, il Registro dei servizi e attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti;
- monitora attraverso la Funzione Compliance di Gruppo - l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse;
- verifica attraverso la Funzione Compliance di Gruppo:
  - che siano definite le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti;
  - a predisposizione e la consegna dell'informativa su supporto durevole alla clientela in merito ai conflitti di interesse;
  - la diffusione delle regole di gestione dei conflitti di interesse a tutti i soggetti aziendali rilevanti coinvolti e verificare l'applicazione della procedura di gestione dei conflitti.

Con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il Codice delle Assicurazioni, così come modificato dal D. Lgs. 68/18, dispone di:

- mantenere ed applicare presidi organizzativi ed amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi devono essere proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di intermediario;
- adottare misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

Quando i presidi adottati non sono sufficienti ad assicurare che sia evitato il rischio di nuocere il cliente, questi deve essere informato, prima della conclusione del contratto, della natura o della fonte di tale conflitto affinché lo stesso sia in grado di prendere una decisione consapevole.

Inoltre, secondo quanto disposto all'interno dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento delegato UE 2359/2017, ai fini della comunicazione dei conflitti di interesse, il Gruppo deve:

- fornire una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione;
- spiegare il carattere generale e le fonti del conflitto di interesse;
- spiegare al consumatore i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi;
- indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate per evitare o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

2.1 Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni[6]:

1. «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento ed accessori;
2. «soggetto rilevante» il soggetto di una Banca del Gruppo appartenente a una delle seguenti categorie:

(i). i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta (maggiore o uguale al 5%) possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
(ii). Dipendenti dirigenti;
(iii) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
(iv). persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi di investimento sulla base di un

[6] Regolamento intermediari articolo26, Regolamento 565/2017 articolo 2 e Direttiva MiFID II articolo 4.

accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

3. «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
   (i). da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
   (ii). da un legame di controllo, ossia del legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

2.2 Processo operativo

Le modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse descritte nel presente documento si concretizzano in un insieme di attività e regole che il Gruppo ha adottato al fine di determinare un processo "virtuoso" che possa rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Di seguito si elencano le attività che compongono tale processo:

- *Analisi e valutazione - identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse:* descrive le modalità attraverso le quali il Gruppo procede alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, illustrando le tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;
- *Gestione dei conflitti di interesse:* descrive i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dal Gruppo al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto.

La tavola sinottica in Allegato 1 fornisce un'accurata mappatura dei potenziali conflitti d'interesse, dei presidi adottati, delle funzioni aziendali coinvolte.

3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. A tale scopo, il Gruppo ha individuato nella Funzione Compliance di Gruppo il soggetto responsabile per il corretto censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore.
In allegato 1 al documento è presente la "Mappatura dei Conflitti d'interesse potenziale", nella quale sono riepilogati i conflitti potenziali a cui può essere soggetta ciascuna Banca del Gruppo in relazione all'attività effettuata.

3.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse

La normativa di riferimento[7] dispone che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitto di interesse, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio dell'attività di investimento sia per altra ragione si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento);
b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo (es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione);
c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da partecipanti in misura rilevante al proprio capitale);

[7] Cfr. art 33del Regolamento Delegato 565/2017.

d) svolgano la medesima attività del cliente (es. gestione di portafogli e contestuale realizzazione di operazioni di compravendita sul portafoglio titoli di proprietà, aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari);
e) ricevano o possono ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi a titolo esemplificativo pagamenti (o "*inducements"*) da parte di soggetti Terzi con i quali sono stati stipulati Accordi di collocamento o di sub-collocamento.

Con riferimento all'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo con contenuto finanziario, la normativa di riferimento[8] dispone che, al fine di identificare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento dell'attività di distribuzione, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
b) privilegi gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
c) partecipa alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

La Funzione Compliance censisce tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:
- interesse diretto della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse derivante da rapporti di gruppo in conflitto con l'interesse del cliente;
- interesse della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse di un cliente della Banca in contrasto con quello del cliente.

4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di reale conflitto, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Banca adotta adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.

4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate

Le principali tipologie di conflitti effettivi identificate, per tipologia di servizio prestato, sono di seguito illustrate.

Le informazioni in commento sono riportate sinteticamente nel documento "Descrizione sintetica delle regole di gestione dei conflitti di interesse", nel quale sono riepilogati i conflitti d'interesse a cui la Banca è soggetta, parte integrante dell'Informativa Precontrattuale.

Servizio di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari / di investimento / assicurativi emessi o gestiti da Banche o Imprese di Assicurazione

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi, relativamente al servizio di collocamento e/o distribuzione di strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative a contenuto finanziario, sono individuate in:
- strumenti finanziari emessi dalle Banche del Gruppo (a titolo esemplificativo le Obbligazioni);
- strumenti finanziari emessi di Società con le quali sono in corso rapporti d'affari o Accordi di collocamento che prevedono retrocessioni a favore della Banca;
- strumenti finanziari emessi o gestiti da Società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione;

8 Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 - Capo II, art.3 e ss., Codice Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) - art.119-bis, commi 6 e 77; Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 - art.55

- strumenti finanziari gestiti da Società in rapporti d'affari con la Banca (limitatamente al collocamento di OICR).

Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione ordini per conto dei clienti sono relative alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela di strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del Gruppo. La Banca non effettua di norma negoziazioni in contropartita diretta con la Clientela sui titoli di propria emissione se non limitatamente ai prestiti obbligazionari per i quali non è stata richiesta/accettata l'ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel[9].

Servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di consulenza in materia di investimenti non indipendente prestata dal Gruppo (sia nel modello Consulenza di Base, sia nel modello di Consulenza Avanzata), sono relative a raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti o servizi finanziari o, ove applicabile, polizze assicurative, di propria emissione, oppure emessi o collocati da soggetti:

- in rapporti d'affari o di finanziamento con la Banca;
- con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento o retrocessione;
- emessi o gestiti da società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione.

Altre tipologie di conflitto possono sorgere in caso di attivazione, in abbinamento alla consulenza, dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto della clientela o ricezione e trasmissione ordini.

Servizio di Gestione di portafoglio (G.P.F. - G.P.M.)

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al servizio di Gestione del portafoglio ~~di terzi~~, si riferiscono a strumenti, prodotti o servizi finanziari:

- emessi dalla Banca o da Banche/Società del Gruppo;
- emessi da società dalle quali la Banca riceve il servizio di consulenza in materia di allocazione del portafoglio strategico ("asset allocation");
- emessi da soggetti ai quali la Banca ha delegato il servizio di gestione di portafogli;
- sui quali la Banca percepisce commissioni di retrocessione da parte delle Società di Gestione del Risparmio.
- emessi da società nelle quali la Banca ha rapporti di partecipazione.

Il Gruppo individua nella normativa aziendale, e applica, predeterminati limiti di concentrazione relativi agli strumenti finanziari emessi da uno stesso Emittente, ivi incluse le Banche del Gruppo ed indica tali limiti nel contratto "Mandato di Gestione".

Conflitto di interessi in ambito ESG

L'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali dei prodotti offerti e nelle raccomandazioni effettuate dalla Banca può comportare l'insorgenza di conflitti di interesse, in quanto la Banca potrebbe essere indotta a privilegiare il proprio interesse commerciale e reputazionale, quale società focalizzata sulle tematiche ESG, rispetto al miglior interesse del cliente.

Inoltre, potrebbero altresì insorgere conflitti di interesse nella fase di integrazione delle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente in sede di Questionario di profilatura Mifid, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, derivanti dalla circostanza che la Banca raccomanda strumenti finanziari emessi e/ gestiti dalla società con cui la Banca ha in essere convenzioni di collocamento. Si evidenzia che i punteggi di sostenibilità (il cosiddetto "scoring ESG") degli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione è fornito da una qualificata Società di Consulenza esterna, autonoma e indipendente dal Gruppo, che si avvale di una propria metodologia di valutazione proprietaria.

[9] Per maggiori dettagli sul servizio di negoziazione per conto proprio si rinvia alla "Policy di Esecuzione e Trasmissione ordini", vers. 15 del 13 giugno 2023.

Servizi accessori

Non sono stati ravvisati, nella mappatura effettuata alla data di redazione del presente Documento, conflitti relativi ai servizi accessori prestati.

4.2 Presidi organizzativi

La prestazione dei singoli servizi di investimento e dell'attività distributiva di prodotti di investimento assicurativi a contenuto finanziario è affidata a strutture organizzative separate e tra loro indipendenti la cui responsabilità operativa è attribuita a soggetti differenti, autonomi tra loro. In particolare, i servizi d'investimento sono svolti dall'Area Finanza di Gruppo (negoziazione strumenti finanziari iscritte nei Portafogli di Proprietà delle Banche del Gruppo, collocamento di obbligazioni di propria emissione ("*self placement*"), raccolta e trasmissione ordini dei Terzi); dall' Ufficio Gestioni Patrimoniali (G.P.M. con delega di gestione), la rete di Filiali con il coordinamento dell'Ufficio Sviluppo Marketing di Gruppo dell'Area Commerciale per quel che riguarda l'attività distributiva di polizze assicurative a contenuto finanziario. Tali strutture sono funzionalmente ed organizzativamente separate tra di loro.
Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all'interno dei locali della Banca) sia tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database di utilizzo specifico per lo svolgimento della propria rispettive attività).
Il Gruppo si è altresì dotato di un sistema di deleghe operative distinte per ambiti e ruoli al fine di attuare la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività.

Le "Politiche di remunerazione e incentivazione" adottate dal Gruppo sono ~~è~~ volte alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti di interesse e a ricercare la generazione di valore sostenibile nel lungo periodo.

Più in dettaglio, le "Politiche di remunerazione e incentivazione" (anche, per semplicità, le "**Politiche di Remunerazione**") tempo per tempo adottate dalla Capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A., e recepite dalle Banche e Società del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, subordinano il riconoscimento e l'erogazione dell'eventuale componente variabile della retribuzione ai dipendenti[10] a parametri di adeguatezza patrimoniale a livello Consolidato, indicatori di liquidità e ratios di redditività corretta per il rischio, oltre al raggiungimento di obiettivi qualitativi di *performance*/redditività (quali ad esempio progetti attribuiti a ogni area di business o a ogni funzione legati a obiettivi di ricavo o di costo; conformità alla normativa interna/esterna; adozione di pratiche di screening socio-ambientale nelle attività finanziarie e non; etc..) coerenti con principi definiti nelle "Politiche di Gruppo in materia di sostenibilità[11].

Le regole del Gruppo non incentivano la vendita di strumenti/prodotti finanziari/prodotti di investimento assicurativi a scapito di altri né la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari/prodotti di investimento assicurativi emessi da Banche e/o Società del Gruppo o da Società con le quali intercorrono rapporti di affari. Inoltre le "Politiche di remunerazione" del Gruppo bancario non prevedono che la remunerazione variabile ai dipendenti (in nessuna forma erogata Bonus, V.A.P., Una tantum di merito o altra) sia legata a campagne commerciali o forme di offerta aventi per oggetto specifiche categorie di prodotti finanziari/prodotti di investimento assicurativi con l'obiettivo di sostenerne la vendita o "indirizzare" la Rete commerciale al fine di raggiungere prestabiliti obiettivi aziendali.

[10] Non è prevista la corresponsione di alcuna remunerazione variabile a favore dei componenti degli Organi aziendali.
[11] Si rinvia al "Regolamento delle Politiche di remunerazione e incentivazione" tempo per tempo in vigore approvato annualmente dall'Assemblea degli Azionisti.

4.2.1 Separatezza contabile e funzionale

È attuata una separatezza contabile ed amministrativa dei singoli servizi preposti alla prestazione dei servizi ed attività di investimento: i movimenti contabili propri dei singoli comparti sono individuati in base allo specifico "codice servizio di provenienza" nonché tramite le tabelle contabili che ne differenziano il percorso; vengono inoltre dirottati su conti contabili differenti, facilmente identificabili nominalmente oltre che proceduralmente.

Alle attività dell'Area Finanza di Gruppo e dell'Ufficio Gestioni Patrimoniali (Servizio di Gestione di Portafogli) sono associati mastri contabili separati e puntualmente individuati. La gestione di alcuni aspetti amministrativi e contabili annessi ai predetti servizi è delegata ad una struttura terza, l'Ufficio Produzioni Accentrate, funzionalmente e gerarchicamente e organizzativamente separata sia dall'Area Finanza sia dall'ufficio Gestioni Patrimoniali della Capogruppo. Le Produzioni Accentrate di Gruppo, assicura imparzialità ed oggettività nell'esecuzione dell'incarico assegnatole, come specificato nel Regolamento Interno dei Servizi[12] al quale si rinvia. Tale soluzione consente di intercettare o impedire lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti in attività che potrebbero risultare tra loro in conflitto.

La separatezza contabile fra "Conto Proprio" e "Conto Terzi" è attuata anche ai fini della redazione delle Segnalazioni di Vigilanza.

4.2.2 Separatezza tecnologica

Agli operatori delle singole aree funzionali sono attribuiti specifici e separati livelli di abilitazione verticale nell'ambito della procedura di sicurezza interna.
Ogni transazione e funzione specifica delle procedure utilizzate, di back office e/o di front office, è associata a specifici livelli di sicurezza in base alle funzioni proprie dei singoli servizi e nel rispetto della separatezza degli stessi.
Ad ogni livello sono associate funzioni operative e/o di inquiry che garantiscono il rispetto della gerarchia di controllo sulla corretta operatività, demandando all'Ufficio Produzioni Accentrate, oltre ai succitati controlli contabili, anche le attività di correzione degli errori, rimozione delle anomalie, monitoraggio dei sospesi, attuando quindi una netta separatezza procedurale e di processo.
In particolare agli operatori dell'Ufficio gestioni Patrimoniali sono precluse in procedura "sicurezza" le abilitazioni necessarie per utilizzare e visualizzare le transazioni nonché le funzioni relative alle attività di negoziazione ed amministrazione su dossier amministrati e dossier di proprietà, così come è loro preclusa la possibilità di intervenire sulle condizioni economiche dei rapporti gestiti da loro movimentati. Analogamente agli operatori dell'Area Finanza di Gruppo, sono precluse le funzioni relative alla gestione di portafogli (valori mobiliari/fondi ~~patrimoniale~~ dei terzi) e visualizzazione dei rapporti gestiti (dossier titoli G.P.M./G.P.F.).

4.3 Presidi procedurali

Il Gruppo si è dotato di un sistema di deleghe operative distinte per ambiti e ruoli al fine di attuare la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività e delle funzioni.
I presidi procedurali prevedono l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volto a disciplinare:

- il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari (con specifico riferimento al servizio di collocamento);
- le modalità di pricing degli strumenti di propria emissione negoziati;

[12] Il "Regolamento Interno dei Servizi" tempo per tempo vigente (SVRHR1309).

- il rispetto del Codice di autodisciplina degli Intermediari Finanziari, varato dall'ABI e il codice etico di Gruppo che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
- il rispetto delle regole volte a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini attraverso l'adozione di una ~~Policy~~ "Politica di esecuzione e trasmissione degli ordini" volta a garantire il miglior risultato per il cliente;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, adatti al cliente o al potenziale cliente (a titolo esemplificativo attraverso la determinazione di un ranking di qualità degli OICVM, ovvero "**test di Efficienza**" per Sicav/ETF e "**ISQ**-Indicatore Sintetico di Qualità" per fondi comuni d'investimento collocati);
- il processo relativo all'approvazione di "Nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati", nell'ambito del quale è assegnato alla Funzione Compliance di Gruppo, tra gli altri, il compito di valutare il grado di rischio del nuovo prodotto con riferimento alla normativa applicabile, ivi compresa la disciplina in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento/ distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

4.3.1 Informativa ai clienti sui conflitti di interessi

Ogniqualvolta nella prestazione di un servizio di investimento insorge un conflitto di interessi la Banca informa di tale circostanza il cliente, tramite specifica segnalazione presente all'interno della documentazione destinata al cliente, indicando la tipologia del conflitto di interessi. In particolare con riguardo agli strumenti obbligazionari di propria emissione la Banca fornisce un'informativa specifica (*disclosure*) in merito all'esistenza del conflitto di interessi tramite apposita segnalazione presente nel set documentale rilasciato in fase di collocamento dell'obbligazione.[13]

4.4 Presidi di controllo

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.
La Funzione Compliance di Gruppo è incaricata a verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interesse individuati.
A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

5. REGISTRO DEI CONFLITTI

La normativa richiede agli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro, nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 35 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017).
Al fine di adempiere agli obblighi normativi il Gruppo ha istituito il "Registro dei servizi ed attività in conflitto" (Allegato 1). La Funzione Compliance di Gruppo è responsabile dell'alimentazione e dell'aggiornamento del Registro. In particolare, a seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto (anche potenziale) sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture aziendali preposte all'erogazione dei servizi di investimento, alla

[13] Per le emissioni della Capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A. si fa riferimento sia al modulo di sottoscrizione dell'obbligazione, sia alle Condizioni Definitive e alla Nota di Sintesi dello strumento; per le emissioni delle Banche del Gruppo si fa riferimento al modulo di sottoscrizione dell'obbligazione e al Regolamento del singolo prestito obbligazionario.

gestione dei sistemi informativi aziendali o in possesso delle relative informazioni, la Funzione Compliance di Gruppo aggiorna il Registro sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture a seguito della relativa attività di verifica e fornisce, almeno annualmente, relazioni scritte al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo circa tali situazioni.
La corretta gestione del Registro presuppone necessariamente l'implementazione di efficaci procedure di comunicazione e di supporto tra la Funzione Compliance di Gruppo, e le predette unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi di investimento, alla gestione dei sistemi informativi aziendali, o in possesso di informazioni in merito all'esistenza di situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché il Registro possa essere aggiornato con tempestività.
Con cadenza semestrale, inoltre, la Funzione Compliance di Gruppo effettua un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne la permanenza, avvalendosi del supporto tecnico ed informativo delle suddette strutture aziendali.

6. REVISIONE DELLE REGOLE AZIENDALI SUI CONFLITTI DI INTERESSI

L'Area Finanza di Gruppo con il coinvolgimento delle altre Funzioni aziendali competenti procede, ogni qualvolta ne sussistano i presupposti, in linea con le migliori pratiche, ad aggiornare le previsioni contenute nell~~a~~ presente documento recependo gli eventuali aggiornamenti normativi intervenuti.

Acquisiti dalla Funzione Compliance di Gruppo, il "Registro dei servizi ed attività in conflitto" e la valutazione di conformità del presente documento, il testo aggiornato è sottoposto alla valutazione e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, successivamente, ai Consigli di Amministrazione delle altre Banche del Gruppo.

Allegato 1: Mappatura dei conflitti di interesse del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna (a cura della Funzione Compliance)

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO						
Servizio di investimento prestato	**TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE**	**Possibile pregiudizio per il Cliente**	**Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016**	**Presidio previsto**	**Prodotti Coinvolti**	**Società coinvolte**
Collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento	Collocamento semplice e distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla banca o da Società del Gruppo	La Banca può avere un interesse "finanziario" a emettere strumenti propri, collocandoli direttamente ai propri clienti a condizioni più vantaggiose rispetto alle normali condizioni di mercato	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede “Politiche di remunerazione” che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. Procedure interne disciplinano il processo di emissione e collocamento di strumenti finanziari propri, che consentano una chiara formalizzazione delle motivazioni sottese alla emissione e dei canali di collocamento ritenuti adeguati alle finalità (raccolta, finanziamento, ...) della emissione. Con riferimento alla distribuzione delle obbligazioni di propria emissione, o di Società del Gruppo, al cliente o potenziale cliente la Banca fornisce un’informativa (*disclosure*)in merito all'esistenza del conflitto di interesse tramite una specifica segnalazione presente nel modulo utilizzato per la sottoscrizione dell'obbligazione. Inoltre sono stati attivati controlli per contenere entro determinati limiti la concentrazione degli investimenti dei clienti su strumenti finanziari emessi dalla Banca. Con riferimento alla distribuzione di Certificati di Deposito emessi dalla Banca viene resa al cliente analoga informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interessi.	Titoli obbligazionari e certificati di deposito	La Cassa di Ravenna S.p.A., Banca di Imola S.p.A, Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	**TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE**	**Possibile pregiudizio per il Cliente**	**Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016**	**Presidio previsto**	**Prodotti Coinvolti**	**Società coinvolte**
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di partecipazione	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato da vantaggi indiretti conseguenti a tale situazione.	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede "Politiche di remunerazione" che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca nonché le commissioni percepite per il servizio di collocamento.	OICR Prodotti emessi da Consultinvest SGR	Consultinvest SGR
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi gestiti/emessi da soggetti con i quali la Banca intrattiene rapporti d'affari significativi.	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse dell'Emittente/Società di gestione dello strumento	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede "Politiche di remunerazione" che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque da Società legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Cassa di Ravenna S.p.A. quale soggetto promotore, collocatore nonché le eventuali commissioni percepite per tale servizio o retrocesse dalla SGR.	Prodotti assicurativi del Gruppo Generali	Gruppo Generali

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016	Presidio previsto	Prodotti Coinvolti	Società coinvolte
	Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dalla Banca sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento	La Banca potrebbe essere indotta a sostenere il collocamento degli strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati nella prospettiva del rientro degli emittenti dalla esposizione	art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede “Politiche di remunerazione” che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All’interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca.	Strumenti finanziari	Soggetti finanziati dalla Banca
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da soggetti con i quali la Banca ha instaurato accordi di retrocessione	La Banca può avere un incentivo nel collocare prodotti finanziari più "costosi" a fronte di una più rilevante commissione di retrocessione riconosciuta sugli OICR distribuiti	art. 33, lett. E)	La normativa interna prevede “Politiche di remunerazione” che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. Procedure per la gestione e la valutazione degli "incentivi", procedure interne per la selezione della società prodotto. L'esplicitazione relativa ai legami con l'Istituto avviene: - per i fondi comuni di diritto italiano/Sicav di diritto estero (OICR) attraverso l'informativa presente nel prospetto informativo; - per i prodotti assicurativi attraverso l'informativa presente negli appositi modelli redatti in conformità del regolamento Isvap n.5/2006.	OICR, Prodotti Assicurativi	Gruppo Generali, SGR e SICAV diverse

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	**TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE**	**Possibile pregiudizio per il Cliente**	**Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016**	**Presidio previsto**	**Prodotti Coinvolti**	**Società coinvolte**
	Collocamento di strumenti, prodotti e servizi finanziari di emittenti o società prodotto in cui un soggetto rilevante: - abbia un incarico importante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.); - abbia un interesse legato alla percezione di retrocessioni commissionali	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse del soggetto rilevante al collocamento di strumenti emessi dallo specifico Emittente	art. 33, lett. B), E)	La normativa interna prevede "Politiche di remunerazione" che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene segnalata la situazione del conflitto di interesse del Gruppo Cassa di Ravenna S.p.A. quale soggetto collocatore.	Tutti gli strumenti collocati	Gruppo Generali, SGR e SICAV diverse
Ricezione e trasmissione di ordini	Trasmissione di un ordine ad un intermediario privilegiando un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	art. 33, lett. C)	"Politica di Trasmissione e di Esecuzione ordini"	Azioni quotate italiane ed estere, obbligazioni quotate italiane ed estere, titoli di stato, derivati quotati, fondi quotati, ETF, obbligazioni non quotate su mercati regolamentati e azioni della Banca.	
Gestione di portafogli	Utilizzo all'interno delle gestioni di strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di partecipazione.	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato da vantaggi indiretti conseguenti a tale situazione.	art. 33, lett. B)	All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca	GPF	Consultinvest Sgr),

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	**TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE**	**Possibile pregiudizio per il Cliente**	**Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016**	**Presidio previsto**	**Prodotti Coinvolti**	**Società coinvolte**
	Il servizio di Gestione di portafogli prevede l'investimento in strumenti finanziari propri o emessi da soggetto con il quale intrattiene rapporti d'affari significativi	~~L'Asset Allocation~~ L'allocazione del portafoglio strategico definita dal gestore potrebbe non coincidere con il miglior risultato possibile per il cliente.	art. 33, lett. B)	E' prevista una apposita **disclosure,** nel contratto di gestione concluso con il cliente**,** nel quale viene esplicitata l'eventuale presenza nelle linee di gestioni di strumenti in conflitto di interessi.	Obbligazioni emesse dalle Banche del Gruppo, OICR emessi da Consultinvest Sgr	Consultinvest Sgr,
	Scelta di allocazione di strumenti finanziari tale da favorire una linea di gestione rispetto ad un'altra.	La scelta potrebbe essere determinata da motivazioni strategica della Banca (es. spinta commerciale verso una determinata linea di gestione) o da interesse della Società correlato ad un rapporto d'affari con il cliente (quale contratto di finanziamento in essere).	art. 33, lett. C)	I presidi sono di carattere informatico in quanto gli ordini sono pre imputati prima della trasmissione. Gli ordini relativi alle GPM vengono trasmessi direttamente per gli OICR o alla struttura di raccolta ordini avendo già determinato i mandati a cui attribuirli. Alla ricezione degli eseguiti la procedura informatica provvede a ripartirli proporzionalmente tra i mandati precedentemente individuati senza possibilità di intervento da parte dell'operatore. Il gestore non può trasferire strumenti da una linea all'altra.	GPF e GPM	La Cassa di Ravenna S.p.A.
	Pratiche di vendita impropria o errata rappresentazione di strumenti o strategie finanziarie come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non lo sono.	La scelta potrebbe essere determinata da motivazioni strategica della Banca (es. spinta commerciale verso una determinata linea di gestione) o da interesse della Società correlato ad un rapporto d'affari con il cliente (quale contratto di finanziamento in essere)	art. 33, lett. B)	Verifica preliminare dell'adeguatezza della linea di gestione rispetto al profilo del cliente, anche con verifica delle preferenze di sostenibilità del cliente.	GPF e GPM	La Cassa di Ravenna S.p.A., Banca di Imola S.p.A, Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Negoziazione conto proprio	Negoziazione in contropartita diretta con la clientela avente ad oggetto strumenti finanziari di propria	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di creare	Art. 33, lett. A)	Execution policy (i.e., "Politica di Esecuzione e Trasmissione degli ordini") e procedure interne di pricing definite nel	Titoli obbligazionari non quotati	La Cassa di Ravenna

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016	Presidio previsto	Prodotti Coinvolti	Società coinvolte
	emissione qualora non sia stata richiesta l'ammissione dalla negoziazione al sistema multilaterale Vorvel	artificiosamente liquidità sullo strumento a spese del Cliente		"Regolamento metodologia di valutazione obbligazioni di propria emissione e strumenti finanziari illiquidi – SVR001638). Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore della tipologia di conflitto di interesse della Banca: ad esempio obbligazioni emesse dall'Istituto. Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente. La particolare indicazione non è modificabile dall'operatore di filiale.	emessi dalla Banca	S.p.A.
	Esecuzione di un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 33, lett. C)	Execution policy (Politica di Esecuzione e Trasmissione ordini)	Titoli obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo.	Gruppo bancario La Cassa di Ravenna
Consulenza in materia di investimenti su base non indipendente	Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o di Società del Gruppo.	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di agevolare il pieno collocamento degli strumenti finanziari	Art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede "Politiche di remunerazione" che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente (anche con verifica delle preferenze di sostenibilità del cliente). I punteggi di sostenibilità ("scoring ESG") degli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione è fornito da una qualificata Società di Consulenza esterna e indipendente dal Gruppo, che si avvale di una metodologia proprietaria.	Titoli obbligazionari e Certificati di Deposito.	La Cassa di Ravenna S.p.A, Banca di Imola S.p.A, Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO						
Servizio di investimento prestato	**TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE**	**Possibile pregiudizio per il Cliente**	**Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016**	**Presidio previsto**	**Prodotti Coinvolti**	**Società coinvolte**
	Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento e/o dove sussistono rapporti di partecipazione da parte delle Società del Gruppo Bancario.	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di incrementare le commissioni di retrocessione ottenute sul collocato.	Art. 33, lett. B), E)	La normativa interna prevede "Politiche di remunerazione" che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutato preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente (anche con verifica delle preferenze di sostenibilità del cliente). Il Servizio di Consulenza in materia di investimenti (su base non indipendente) viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato. Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	SGR SICAV VARIE

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016	Presidio previsto	Prodotti Coinvolti	Società coinvolte
	Pratiche di vendita impropria o errata rappresentazione di strumenti o strategie finanziarie come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non lo sono.	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di: - agevolare il pieno collocamento degli strumenti finanziari; - incrementare le commissioni di retrocessione ottenute sul collocato	Art. 33, lett. B), E)	La normativa interna prevede "Politiche di remunerazione" che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente (anche con verifica delle preferenze di sostenibilità del cliente).	Titoli obbligazionari, Certificati di Deposito e Gestione di portafogli emessi dalla Banca. Strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	La Cassa di Ravenna S.p.A, Banca di Imola S.p.A, Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. SGR SICAV VARIE
	A fronte di una raccomandazione di investimento, viene attivato contestualmente uno dei servizi di negoziazione (consulenza in abbinamento a …).	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di formulare raccomandazioni al fine di movimentare il portafoglio dei clienti per lucrare sugli altri servizi di investimento	Art. 33, lett. A)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato. Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	-

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO						
Servizio di investimento prestato	**TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE**	**Possibile pregiudizio per il Cliente**	**Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016**	**Presidio previsto**	**Prodotti Coinvolti**	**Società coinvolte**
	Un soggetto rilevante ha una posizione importante nello strumento finanziario oggetto di consulenza	Il soggetto rilevante potrebbe essere indotto a suggerire uno strumento finanziario sul quale lo stesso ha un interesse (es. aumentare la redditività del proprio portafoglio)	Art. 33, lett. B)	La normativa interna prevede "Politiche di remunerazione" che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi da società del gruppo o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La fattispecie viene mitigata alla luce del perimetro di consulenza. Il Codice Etico adottato dalla Banca prescrive ai soggetti rilevanti di evitare tali tipologie di conflitti di interesse.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	
	Raccomandazione di cui beneficia direttamente un altro cliente della Banca (ad es. comprare titoli verso i quali la Banca ha generalmente suggerito una posizione di segno contrario)	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 33, lett. C)	"Politica di Esecuzione e Trasmissione ordini".	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	